

Soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 932/2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti all'articolo 1 delle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n.647/2020



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
del 23/09/2024
del 23/09/2024
gli interventi di cui

Decreto n. 27/2024

Oggetto: Eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. OO.C.D.P.C 621,622/2019 e 647/2020. Procedura contributiva "Misura 2" ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 932/2022 e 1009/2023 per il riscontro dei danni occorsi a favore dei soggetti privati, condomini, associazioni senza scopo di lucro. Proroga a lunedì 30 settembre 2025 dei termini per la rendicontazione attestante le spese sostenute e gli interventi effettuati e modifica di alcune disposizioni del Decreto n. 19/2023.

VISTI:

- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'OCDPC n° 674 del 16 maggio 2020 che unifica, per la Regione Liguria, le disposizioni relative alla ricognizione dei fabbisogni ai sensi del comma 2, lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 del Codice della Protezione Civile per i tre stati di emergenza del 14 ottobre all'8 novembre 2019, 22 al 24 novembre 2019, 20 e 21 dicembre 2019;
- n° 831 del 4 gennaio 2022, ad oggetto: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 932 del 13 ottobre 2022, ad oggetto: "*Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, ed in particolare l'Allegato B "**Criteria direttivi per la determinazione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.**";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1009 del 21 giugno 2023, ad oggetto: "*Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023, ed in particolare gli articoli:
 - a) 2, comma 3, che prevede: "*I commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di priorità e le modalità operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l'esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe.*"
 - b) 4, che dispone: "*I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalità per procedere, in esito ai controlli di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all'eventuale rideterminazione del contributo nonché le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo.*"

RICHIAMATI il Decreto del Presidente della Regione Liguria n.19/2023, con cui sono stati approvati l'elenco dei beneficiari dei contributi "misura 2" e la modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, finalizzata alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto;

CONSIDERATO

 che:

- il citato Decreto n. 19/2023 dispone, tra l'altro, in merito alle tempistiche a carico dei Comuni e dello Scrivente Soggetto Responsabile per la definizione delle liquidazioni spettanti agli aventi diritto, prevedendo che: "*Lo scrivente Soggetto Responsabile definisce con proprio provvedimento finale le risultanze di fine*

Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova ✉ Email: settore.emergenze@regione.liguria.it

✉ Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

Web <https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/post-emergenza-eventi-c/anno-2019-eventi-ottobre-e-novembre/eventi-c-autunno-2019-privati.html>

istruttoria e/o la richiesta di trasferimento dei fondi entro 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta del Comune alla Struttura Commissariale (Settore Protezione Civile) tramite protocollo regionale.

Si precisa che, per quanto riguarda i trasferimenti dei fondi ai Comuni procedenti, le citate tempistiche sono individuate con riferimento alle procedure contabili relative alla Contabilità speciale appositamente costituita ed intestata allo scrivente; alla chiusura della stessa, nel caso permanga la necessità di ulteriori trasferimenti di fondi, si provvederà con le tempistiche ordinarie dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Codice di Protezione Civile."

- sulla base del d.lgs. n. 1/2018, trascorsi 48 mesi dalla data di deliberazione dello Stato di Emergenza, la Contabilità Speciale n. 6174 appositamente costituita per gli eventi in oggetto è stata chiusa e le risorse residue sono in corso di trasferimento al bilancio regionale;

- conseguentemente le liquidazioni per le procedure contributive in oggetto a favore dei privati danneggiati avverranno con le procedure contabili ordinarie di Regione Liguria, e risulta pertanto necessario modificare il disposto del citato Decreto n. 19/2023 relativamente alle tempistiche per il trasferimento dei fondi da Soggetto Responsabile ai Comuni per la successiva liquidazione dei contributi agli aventi diritto;

RITENUTO pertanto di:

- a. prorogare a martedì 30 settembre 2025 il termine fissato dal citato Decreto n. 19/2023 per la rendicontazione, attraverso l'allegato 3 allo stesso Decreto, delle spese sostenute e degli interventi effettuati da parte dei privati ammessi a contributo al Comune competente, al fine di garantire la continuità amministrativa nella procedura contributiva "misura 2" in oggetto;
- b. aggiornare i termini per la definizione dei provvedimenti dello scrivente Soggetto Responsabile, sostituendo:
 - 1) il punto 9 del testo del citato Decreto n. 19/2023 con il seguente:

"Individuare il termine entro cui lo scrivente Soggetto Responsabile approva con proprio provvedimento finale gli esiti istruttori della rendicontazione entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione tramite protocollo regionale della richiesta del Comune alla Struttura Commissariale (Struttura regionale di Protezione Civile). Le tempistiche per l'effettiva liquidazione sono soggette alle regole contabili del Bilancio regionale sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
 - 2) il punto 4 dell'allegato 2 allo stesso decreto come riportato di seguito:

il sesto capoverso del punto 4 (dalle parole "Si precisa che" sino a "Codice di Protezione Civile") è sostituito dal seguente:

"Le tempistiche per l'effettiva liquidazione sono soggette alle regole contabili del Bilancio regionale sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- c. sospendere la possibilità da parte dei Comuni di chiedere il trasferimento anticipato di cui all'allegato 5 al citato Decreto n. 19/2023; in quanto non compatibile con le citate disposizioni contabili;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, di :

- a. prorogare a martedì 30 settembre 2025 il termine fissato dal citato Decreto n. 19/2023 per la rendicontazione, attraverso l'allegato 3 allo stesso Decreto, delle spese sostenute e degli interventi effettuati da parte dei privati ammessi a contributo al Comune competente, al fine di garantire la continuità amministrativa nella procedura contributiva "misura 2" in oggetto;
- b. aggiornare i termini per la definizione dei provvedimenti dello scrivente Soggetto Responsabile, sostituendo:
 - 1) il punto 9 del testo del citato Decreto n. 19/2023 con il seguente:

"Individuare il termine entro cui lo scrivente Soggetto Responsabile approva con proprio provvedimento finale gli esiti istruttori della rendicontazione entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione tramite protocollo regionale della richiesta del Comune alla Struttura Commissariale

Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova ✉ Email: settore.emergenze@regione.liguria.it

✉ Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

Web <https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/post-emergenza-eventi-c/anno-2019-eventi-ottobre-e-novembre/eventi-c-autunno-2019-privati.html>

(Struttura regionale di Protezione Civile). Le tempistiche per l'effettiva liquidazione sono soggetto alle regole contabili del Bilancio regionale sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- 2) il punto 4 dell'allegato 2 allo stesso decreto come riportato di seguito:
il sesto capoverso del punto 4 (dalle parole "Si precisa che" sino a "Codice di Protezione Civile") è sostituito dal seguente:

"Le tempistiche per l'effettiva liquidazione sono soggetto alle regole contabili del Bilancio regionale sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- c. sospendere la possibilità da parte dei Comuni di chiedere il trasferimento anticipato di cui all'allegato 5 al citato Decreto n. 19/2023; in quanto non compatibile con le citate disposizioni contabili;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, **23 SET, 2024**

il Presidente f.f.
(Alessandro Piana)





c_9969.Comune di Genova - Prot. 24/09/2024.048750.E